

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Modifica del 16 gennaio 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

N. 2.5.2 e 2.5.2a

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

		Direttiva di base CE o regolamento CE	Applicabile alle classi di veicoli										Reg. ECE n.
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
...													
2.5.2	Emissioni benzina/Diesel	70/220/CEE	x	x	x	x	x	x					ECE-R 83
2.5.2a	Emissioni/ Accesso alle informazioni	715/2007/CE	x	x		x	x						
...													

¹ RS 741.412

N. 2.14.6

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

	Direttiva di base CE	Applicabile alle classi di veicoli											Reg. ECE n.
		M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄		
...													
2.14.6	Dispositivo di collegamento	94/20/CE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ECE-R 55
...													

II

La presente modifica entra in vigore 1° luglio 2008.

16 gennaio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova